



CITTA' DI ERCOLANO

(Provincia di Napoli)

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 10 del 26.02.2019 ad oggetto: Approvazione modifiche al "Regolamento per l'insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per l'installazione di giochi leciti in pubblici esercizi", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.06/2015".

Il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito alle ore 20:54 nell'Aula Consiliare, presieduto dal rag. Simeone Luigi in seduta pubblica, sessione straordinaria in prima convocazione. Prende parte alla seduta il Segretario Generale dott. Ferdinando Guarracino Sono presenti e assenti, alla votazione, i Consiglieri Comunali come in seguito indicati:

		P	A			P	A
1	BUONAJUTO CIRO sindaco	X		14	MADDALONI MICHELE	X	
2	ABETE NICOLA		X	15	MIRANDA GENNARO		X
3	ACAMPORA GIOACCHINO	X		16	OLIVIERO GENNARO	X	
4	COZZOLINO GENNARO	X		17	PRILLO MARIA GRAZIA		X
5	CRISTADORO SALVATORE	X		18	RICCIO ASSUNTA	X	
6	CURCIO TIZIANA	X		19	SABBARESE PIETRO	X	
7	D'AGOSTINO ENRICO	X		20	SAULINO CARMELINA	X	
8	de CRESCENZO FRANCESCO SAVERIO	X		21	SCOGNAMIGLIO NUNZIA	X	
9	FORMISANO ANTONIO	X		22	SIMEONE LUIGI	X	
10	FORMISANO COLOMBA		X	23	SPINA NUNZIO	X	
11	GARZIA ANTONIETTA	X		24	TARALLO SIMONE	X	
12	LIBERTI ANTONIO	X		25	ZENO ROSA	X	
13	LUCIANI LUIGI	X					

CONSIGLIERI PRESENTI: 21

CONSIGLIERI ASSENTI: 04

In prosieguo di seduta.

Il Presidente dell'Assemblea rag. Luigi Simeone sottopone al Consiglio la proposta il settimo punto all'ordine del giorno avente a oggetto: **“Modifiche al Regolamento per l'insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per l'installazione di giochi leciti in pubblici esercizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2015”**. ATTO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Il primo intervento è del Consigliere D'Agostino che propone di mettere in votazione l'atto.

Pertanto, non essendoci altri interventi, il presidente, rag. Luigi Simeone, mette ai voti, per appello nominale, la proposta di cui trattasi.

Consiglieri assenti 4; presenti 21.

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità, con n. 21 voti favorevoli, espressi per appello nominale,

DELIBERA

1. L'istruttoria è parte essenziale del presente atto.
2. Approvare le modifiche all'art.9 e i nuovi articoli 9 bis e 18 bis del *“Regolamento per l'insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per l'installazione di giochi leciti in pubblici esercizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.06/2015”*, così come sotto riportato:

- **Articolo 9 modificato:**

“In caso di apertura, trasferimento, modifica della superficie utile o subingresso con o senza modifica dei locali, la distanza minima di una sala giochi o di un punto di raccolta scommesse, autorizzata ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, in cui siano stati installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, è fissata in **mt. 500** da scuole di ogni ordine e grado, chiese, ospedali, case di cura e di accoglienza anziani, caserme, uffici pubblici e centri sportivi, Scavi Archeologici e “Museo Archeologico Virtuale”.

Le distanze sono misurate sul percorso stradale più breve che collega i relativi accessi principali.

Le prescrizioni e le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di installazione di giochi leciti all'interno degli esercizi e delle strutture di cui all'allegato 1”;

- **ART. 9 bis - Modalità per ottenere la licenza ex articolo 88 del TULPS**

“Al privato aspirante alla licenza ex articolo 88 del TULPS, già in possesso della relativa concessione ministeriale all'esercizio e raccolta di giochi con vincite in danaro, al momento della presentazione dell'istanza spetterà attestare, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, il rispetto delle distanze minime previste all'articolo 9 di questo regolamento. Tale attestazione si aggiungerà all'autocertificazione della conformità dei locali di esercizio alla vigente

normativa in materia di urbanistica, edilizia, igiene, sanità e polizia urbana, nonché quella specificatamente attinente alla destinazione d'uso dell'immobile. Avviato il procedimento, d'ufficio o su richiesta, il Comune attesterà il rispetto o meno del requisito della distanza e dei presupposti oggettivi di propria competenza.

Nel caso in cui il Comune attesti la conformità dei locali in argomento alle previsioni in tema di distanze minime, il Questore, ricorrendo anche gli ulteriori presupposti soggettivi e oggettivi dell'autorizzazione, potrà rilasciare la licenza”;

- Articolo 18 bis: “DIVIETI”

“E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di danaro comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet e ogni altra forma di cui all’art.9 del D.L. 87/19 così come modificato dalla L. 96/18”.

3. Dare atto che resta invariato il Regolamento per l’insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per l’installazione di giochi leciti in pubblici esercizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.06/2015, per le parti espressamente non modificate con il presente provvedimento.
4. Trasmettere il presente provvedimento ai Settori SUAP, P.M., Urbanistica.



CITTÀ DI ERCOLANO

PROVINCIA DI NAPOLI

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 25/01/2019

Servizio Settore Servizi per Attività Produttive
Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa

OGGETTO: Modifiche al “Regolamento per l’insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per l’installazione di giochi leciti in pubblici esercizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.06/2015”. Proposta da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale

IL DIRIGENTE

Relazione dell’Ufficio – ISTRUTTORIA E/O PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Con delibera n. 2 dell’8 gennaio 2019 la G.C. ha deliberato di sottoporre al Consiglio Comunale il presente dispositivo:

Approvare e far propria la proposta allegata alla presente deliberazione, disponendo che la medesima sia allegata al presente deliberato, per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A).

Di assumere la presente quale proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale al fine della sua approvazione.

Tale scelta è scaturita dalla condivisione della proposta formulata dal sindaco, avv. Ciro Buonajuto e motivata dal dirigente del Settore: Attività Produttive e Sviluppo Economico – SUAP –

Segnalato quanto innanzi, si rende relazione istruttoria del Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico – SUAP/SUE riportata nell’allegato A) della deliberazione di G.M. n. 2 dell’8 gennaio 2019, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la disamina, valutazioni e determinazioni del competente Consiglio Comunale.

Ercolano,

Il funzionario
dott.ssa Patrizia Allamprese

Il dirigente
avv. Giuseppe Sciscoli

La Giunta Comunale

Vista la propria deliberazione n. 2 del 2 gennaio 2019, allegata al presente atto;
letta la relazione istruttoria che precede e che fa propria ai fini della premessa alla presente proposta;

Propone al Consiglio Comunale

L'approvazione del seguente dispositivo:

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA DELIBERATIVA DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'istruttoria è parte essenziale del presente atto.
2. Approvare le modifiche all'art.9 e i nuovi articoli 9 bis e 18 bis del *"Regolamento per l'insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per l'installazione di giochi leciti in pubblici esercizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.06/2015"*, così come sotto riportato:

- **Articolo 9 modificato:**

"In caso di apertura, trasferimento, modifica della superficie utile o subingresso con o senza modifica dei locali, la distanza minima di una sala giochi o di un punto di raccolta scommesse, autorizzata ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, in cui siano stati installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, è fissata in mt. 500 da scuole di ogni ordine e grado, chiese, ospedali, case di cura e di accoglienza anziani, caserme, uffici pubblici e centri sportivi, Scavi Archeologici e "Museo Archeologico Virtuale".

Le distanze sono misurate sul percorso stradale più breve che collega i relativi accessi principali.

Le prescrizioni e le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di installazione di giochi leciti all'interno degli esercizi e delle strutture di cui all'allegato 1";

- **ART. 9 bis – Modalità per ottenere la licenza ex articolo 88 del TULPS**

"Al privato aspirante alla licenza ex articolo 88 del TULPS, già in possesso della relativa concessione ministeriale all'esercizio e raccolta di giochi con vincite in danaro, al momento della presentazione dell'istanza spetterà attestare, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, il rispetto delle distanze minime previste all'articolo 9 di questo regolamento. Tale attestazione si aggiungerà all'autocertificazione della conformità dei locali di esercizio alla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, igiene, sanità e polizia urbana, nonché quella specificatamente attinente alla destinazione d'uso dell'immobile.

Avviato il procedimento, d'ufficio o su richiesta, il Comune attesterà il rispetto o meno del requisito della distanza e dei presupposti oggettivi di propria competenza.

Nel caso in cui il Comune attesti la conformità dei locali in argomento alle previsioni in tema di distanze minime, il Questore, ricorrendo anche gli ulteriori presupposti soggettivi e oggettivi dell'autorizzazione, potrà rilasciare la licenza";

- **Articolo 18 bis: "DIVIETI"**

"E' vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di

danaro comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet e ogni altra forma di cui all'art.9 del D.L. 87/19 così come modificato dalla L. 96/18".

3. Dare atto che resta invariato il Regolamento per l'insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per l'installazione di giochi leciti in pubblici esercizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.06/2015, per le parti espressamente non modificate con il presente provvedimento.
4. Trasmettere il presente provvedimento ai Settori SUAP, P.M., Urbanistica.

Data

PROPONENTE
La Giunta Comunale con
deliberazione n. 2 del 2 gennaio 2019

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta (art. 49, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000)
FAVOREVOLE.....

.....
.....

Data 25/11/2019

Il Dirigente del Settore SUAP
avv. Giuseppe Sciszioli

Parere di conformità - Ex art. 51 comma 2 Statuto Comunale.

favorevole.....

data 29/01/2019

Il Segretario Generale
dott. Ferdinando Guarracino

DECISIONE DEL CONSIGLIO

.....
.....

Il Segretario Verbalizzante

Deliberazione adottata nella seduta del al n.....



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)

OGGETTO: Modifiche al "Regolamento per l'insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per l'installazione di giochi leciti in pubblici esercizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.06/2015". Proposta da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale.

L'ISTRUTTORE

dott.ssa Patrizia Allamprese

Relazione dell'Ufficio - ISTRUTTORIA E/O PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 dell'11 febbraio 2015 è stato approvato il Regolamento per l'insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per l'installazione di giochi leciti in pubblici esercizi. Successivamente, l'Intesa raggiunta in seno alla Conferenza unificata Stato- Regioni- Enti Locali del 7 settembre 2017 ha delineato nuovi criteri per l'avvio di tali attività, in particolare, sul fronte del contrasto al gioco d'azzardo patologico.

Altresì, una serie di Circolari esplicative del Ministero dell'Interno ha disciplinato il rilascio delle autorizzazioni ex art.88 Tulps di competenza della Questura.

Infine il D.L. n. 87 del 12/7/2018, convertito con modifiche dalla legge n. 96 del 9/8/2018, all'articolo 9, ha introdotto una serie di misure finalizzate ad inasprire la lotta alla ludopatia, vietando ogni forma di pubblicità relativa a giochi e scommesse con vincite in denaro.

I punti salienti delle intervenute disposizioni, oltre al suddetto divieto di pubblicità per giochi e scommesse con vincite in danaro, vertono principalmente sulla definizione di una metodologia di svolgimento di tali attività che concili il rispetto delle distanze minime con l'autorizzazione ex art. 88 del TULPS, rilasciata dalla Questura.

Infatti, prima, quest'ultima rilasciava la predetta autorizzazione verificando esclusivamente i requisiti soggettivi del richiedente e quelli concernenti le caratteristiche dei locali strettamente rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, senza tenere conto di eventuali regolamenti comunali in materia, segnatamente, in ordine alla fissazione di eventuali distanze da luoghi ritenuti sensibili.

Ciò determinava, in alcuni casi, che tali attività autorizzate dalla Questura ex art.88 Tulps risultavano in contrasto con le distanze minime dai luoghi sensibili previsti dai regolamenti comunali, ponendosi in una

evidente situazione di disparità di trattamento con le attività ex art.110 Tulps autorizzate invece dai Comuni e assoggettate al rispetto delle distanze regolamentari prescritte.

Al fine di rimuovere tale aporia, il Ministero dell'Interno, con la Circolare del 19/03/2018, n.557/PASI73881/12001, ha ora previsto espressamente che le Questure sono tenute, prima di rilasciare le autorizzazioni ex articolo 88 del TULPS, a verificare la sussistenza non solo dei requisiti stabiliti dalla legislazione di polizia ma anche da altre fonti normative, ivi comprese quelle regolamentari locali in tema di distanze da luoghi sensibili, richiedendo ai Comuni la verifica delle stesse.

Si rende conseguentemente necessario aggiornare il vigente Regolamento comunale alla suddetta disposizione ministeriale, oltre che all'art.9 della l. 96/18 in tema di divieto di pubblicità.

Non solo.

Se l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di perseguire una politica di maggiore tutela delle fasce deboli, anche in tale settore, più esposte al rischio della ludopatia, è importante rafforzare le prescrizioni già fissate attinenti la distanza delle sale giochi e dei punti di raccolta scommesse in cui siano stati installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS, dai luoghi sensibili.

Tanto, al fine di arginare la proliferazione delle sale pubbliche da gioco, dei punti di raccolta delle scommesse e del non meno rilevante fenomeno dell'installazione di giochi leciti all'interno di pubblici esercizi (bar, ristoranti, tabaccherie, edicole, agenzie di raccolte di danaro, strutture ricettive etc.), al fine di contrastare il fenomeno della ludopatia.

Questo fenomeno ha creato a livello nazionale un serrato dibattito sulle caratteristiche e sui possibili limiti di Regioni e Comuni, dal punto di vista normativo e regolamentare, dell'esercizio di tali attività.

In particolare, accese discussioni hanno riguardato la possibilità, per le amministrazioni comunali, di regolamentare queste attività relativamente al potere di imposizione di distanze minime rispetto a luoghi "sensibili" come scuole, ospedali, case di cura, uffici pubblici.

La giurisprudenza costituzionale e amministrativa ha riconosciuto legittimo il potere dei Comuni di intervenire in sede regolamentare con prescrizioni di ordine localizzativo, tenendo conto delle esigenze di tutela della salute di cui all'art. 32 della Costituzione, a causa del riconoscimento della "Ludopatia".

Secondo il Ministero della Salute *"Per ludopatia (o gioco d'azzardo patologico) si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse, nonostante l'individuo che ne è affetto sia consapevole che questo possa portare a gravi conseguenze. Per continuare a dedicarsi al gioco d'azzardo e alle scommesse, chi è affetto da ludopatia trascura lo studio o il lavoro e può arrivare a commettere furti o frodi. Questa patologia condivide alcuni tratti del disturbo ossessivo compulsivo, ma rappresenta un'entità a sé.*

È una condizione molto seria che può arrivare a distruggere la vita. Durante i periodi di stress o depressione, l'urgenza di dedicarsi al gioco d'azzardo per le persone che ne sono affette può diventare completamente incontrollabile, esponendoli a gravi conseguenze, personali e sociali. La ludopatia può

portare a rovesci finanziari, alla compromissione dei rapporti e al divorzio, alla perdita del lavoro, allo sviluppo di dipendenza da droghe o da alcol fino al suicidio. Di recente, il D.L. 13/9/2012 n. 158 (art. 5), ha inserito la ludopatia nei livelli essenziali di assistenza (Lea), con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da questa patologia”.

Il vigente Regolamento comunale in materia, all’articolo 9, prevede che la distanza minima da luoghi sensibili per l’avvio di tali attività sia di mt. 250.

Con le modifiche proposte in relazione agli obiettivi di cui innanzi si incrementa tale distanza a mt. 500.

In ragione delle considerazioni sopra esposte, delle finalità di contrasto alla ludopatia nonché della normativa ordinaria intervenuta e delle disposizioni ministeriali sopraggiunte da recepire in sede comunale, si propongono le seguenti modifiche del Regolamento comunale in materia.

L’articolo 9 viene così modificato:

Articolo 9 del vigente Regolamento	Articolo 9 modificato
<p>In caso di apertura, trasferimento, modifica della superficie utile o subingresso con o senza modifica dei locali, la distanza minima di una sala giochi o di un punto di raccolta scommesse, autorizzata ai sensi dell’articolo 88 del TULPS, in cui siano stati installati apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS, è fissata in m 250 da scuole di ogni ordine e grado, chiese, ospedali, case di cura e di accoglienza anziani, caserme, uffici pubblici e centri sportivi, Scavi Archeologici e “Museo Archeologico Virtuale”.</p> <p>Le distanze sono misurate sul percorso stradale più breve che collega i relativi accessi principali.</p> <p>Le prescrizioni e le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di installazione di giochi leciti all’interno degli esercizi e delle strutture di cui all’allegato 1.</p>	<p>In caso di apertura, trasferimento, modifica della superficie utile o subingresso con o senza modifica dei locali, la distanza minima di una sala giochi o di un punto di raccolta scommesse, autorizzata ai sensi dell’articolo 88 del TULPS, in cui siano stati installati apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS, è fissata in m 500 da scuole di ogni ordine e grado, chiese, ospedali, case di cura e di accoglienza anziani, caserme, uffici pubblici e centri sportivi, Scavi Archeologici e “Museo Archeologico Virtuale”.</p> <p>Le distanze sono misurate sul percorso stradale più breve che collega i relativi accessi principali.</p> <p>Le prescrizioni e le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di installazione di giochi leciti all’interno degli esercizi e delle strutture di cui all’allegato 1.</p>

In ottemperanza all’articolo 9 del Decreto Dignità, è introdotto nel Regolamento vigente il nuovo articolo 18 bis che si riporta di seguito:

<p>Articolo 18 bis: “DIVIETI”</p>
<p>“E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di danaro comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le</p>

pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet e ogni altra forma di cui all'art.9 del D.L. 87/19 così come modificato dalla L. 96/18".

Infine, è inserito un nuovo articolo che disciplina in maniera chiara le modalità per ottenere l'autorizzazione ex art. 88 del TULPS di competenza della Questura, in conformità alla Circolare del 19/03/2018 del Ministero dell'Interno di cui sopra:

ART. 9 bis – Modalità per ottenere la licenza ex articolo 88 del TULPS

"Al privato aspirante alla licenza ex articolo 88 del TULPS, già in possesso della relativa concessione ministeriale all'esercizio e raccolta di giochi con vincite in danaro, al momento della presentazione dell'istanza spetterà attestare, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, il rispetto delle distanze minime previste all'articolo 9 di questo regolamento. Tale attestazione si aggiungerà all'autocertificazione della conformità dei locali di esercizio alla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, igiene, sanità e polizia urbana, nonché quella specificatamente attinente alla destinazione d'uso dell'immobile.

Avviato il procedimento, d'ufficio o su richiesta, il Comune attesterà il rispetto o meno del requisito della distanza e dei presupposti oggettivi di propria competenza.

Nel caso in cui il Comune attesti la conformità dei locali in argomento alle previsioni in tema di distanze minime, il Questore, ricorrendo anche gli ulteriori presupposti soggettivi e oggettivi dell'autorizzazione, potrà rilasciare la licenza".

L'istruttore
dott.ssa Patrizia Allamprese

Il sindaco, avv. Ciro Buonajuto, letta l'istruttoria che precede e condividendone i contenuti;

Propone alla Giunta Comunale l'adozione del presente dispositivo da sottoporre all'attenzione e all'approvazione del Consiglio Comunale:

1. L'istruttoria è parte essenziale del presente atto.
2. Approvare le modifiche all'art.9 e i nuovi articoli 9 bis e 18 bis del *"Regolamento per l'insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per l'installazione di giochi leciti in pubblici esercizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.06/2015"*, così come sotto riportato:

- **Articolo 9 modificato:**

"In caso di apertura, trasferimento, modifica della superficie utile o subingresso con o senza modifica dei locali, la distanza minima di una sala giochi o di un punto di raccolta scommesse, autorizzata ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, in cui siano stati installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, è fissata in mt. 500 da scuole di ogni ordine e grado, chiese, ospedali, case di cura e di accoglienza anziani, caserme, uffici pubblici e centri sportivi, Scavi Archeologici e "Museo Archeologico Virtuale".

Le distanze sono misurate sul percorso stradale più breve che collega i relativi accessi principali.

Le prescrizioni e le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di installazione di giochi leciti all'interno degli esercizi e delle strutture di cui all'allegato 1";

- **ART. 9 bis – Modalità per ottenere la licenza ex articolo 88 del TULPS**

"Al privato aspirante alla licenza ex articolo 88 del TULPS, già in possesso della relativa concessione ministeriale all'esercizio e raccolta di giochi con vincite in danaro, al momento della presentazione dell'istanza spetterà attestare, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, il rispetto delle distanze minime previste all'articolo 9 di questo regolamento. Tale attestazione si aggiungerà all'autocertificazione della conformità dei locali di esercizio alla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, igiene, sanità e polizia urbana, nonché quella specificatamente attinente alla destinazione d'uso dell'immobile.

Avviato il procedimento, d'ufficio o su richiesta, il Comune attesterà il rispetto o meno del requisito della distanza e dei presupposti oggettivi di propria competenza.

Nel caso in cui il Comune attesti la conformità dei locali in argomento alle previsioni in tema di distanze minime, il Questore, ricorrendo anche gli ulteriori presupposti soggettivi e oggettivi dell'autorizzazione, potrà rilasciare la licenza";

- **Articolo 18 bis: "DIVIETI"**

"E' vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di danaro comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet e ogni altra forma di cui all'art.9 del D.L. 87/19 così come modificato dalla L. 96/18".

3. Dare atto che resta invariato il Regolamento per l'insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per l'installazione di giochi leciti in pubblici esercizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.06/2015, per le parti espressamente non modificate con il presente provvedimento.
4. Trasmettere il presente provvedimento ai Settori SUAP, P.M., Urbanistica.

Data _____

Il sindaco
avv. Ciro Buonajuto

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta (Art. 49, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000)

FAVOREVOLE

Data

Il Dirigente del Servizio
avv. Giuseppe Sciscioli

Parere di conformità - Ex art. 51 Statuto Comunale.

.....
.....
.....

Data.....

Il Segretario Generale
dott. Ferdinando Guarracino

DECISIONE DELLA GIUNTA

.....
.....

Il segretario verbalizzante

Deliberazione adottata nella seduta del al n.....

CITTA' DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)

CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 2019

STRALCIO

SETTIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Modifiche al Regolamento per l'insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per l'installazione di giochi leciti in pubblici esercizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 06/2015. Proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale".

PRESIDENTE SIMEONE LUIGI

Mi chiede d'intervenire il Consigliere D'Agostino. Prego Consigliere D'Agostino.

CONSIGLIERE D'AGOSTINO ENRICO

Mi sembra di capire che possiamo mettere in votazione l'atto.

PRESIDENTE SIMEONE LUIGI

Allora la richiesta del Consigliere D'Agostino è quella di mettere immediatamente in votazione l'atto, se non ci sono proposte, si procede per l'approvazione del provvedimento. Prego Segretario, per appello nominale. Se non ci sono dichiarazioni di voto, prego Segretario per appello nominale.

SEGRETARIO DOTTOR FERDINANDO GUARRACINO

Buonajuto	Ciro	favorevole;
Abete	Nicola	assente;
Acampora	Gioacchino	favorevole;
Cozzolino	Gennaro	favorevole;
Cristadoro	Salvatore	favorevole;
Curcio	Tiziana	favorevole;
D'Agostino	Enrico	favorevole;
De Crescenzo	Francesco Saverio	favorevole;
Formisano	Antonio	favorevole;
Formisano	Colomba	assente;
Garzia	Antonietta	favorevole;
Liberti	Antonio	favorevole;
Luciani	Luigi	favorevole;
Maddaloni	Michele	favorevole;
Miranda	Gennaro	assente;
Prillo	Maria Grazia	assente;
Oliviero	Gennaro	favorevole;
Riccio	Assunta	favorevole;
Sabbarese	Pietro	favorevole;

Saulino Carmelina.....favorevole;
Scognamiglio Nunzia.....favorevole;
Simeone Luigi.....favorevole;
Spina Nunzio.....favorevole;
Tarallo Simone.....favorevole;
Zeno Rosa.....favorevole;

SEGRETARIO DOTTOR FERDINANDO GUARRACINO

All'unanimità dei presenti Presidente.

PRESIDENTE SIMEONE LUIGI

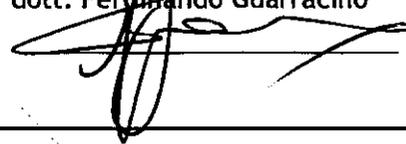
Provvedimento approvato.



IL PRESIDENTE
Rag. Simeone Luigi



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Ferdinando Guarracino



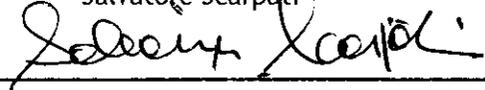
AFFISSIONE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, certifico che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Ercolano, 18 MAR. 2019



IL SEGRETARIO GENERALE
Istruttore Amministrativo delegato
Salvatore Scarpati



CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Ercolano dal 18 MAR. 2019 at 02 APR. 2019

Ercolano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

: Immediata eseguibilità - Art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 ,3° comma del D. Lgs. 18.8.2000, n.267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione.

Ercolano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

INVIO AGLI UFFICI

Trasmetto copia del presente atto, per gli adempimenti consequenziali, agli uffici: Dirigenti settori: Attività Produttive, Polizia Municipale, Pianificazione Urbanistica - ufficio Segreteria Generale.

Ercolano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE